

STUDIO LEGALE CILEA
Avv. Rosa Cilea
C.F. CLIRSO70R69H224X
Via G. D' Annunzio n. 20/A
89125 - Reggio Calabria
Tel. 393/9925815 - Telefax 0965/812603

**ALL' AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI MANTOVA
AL DIRIGENTE**

**ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI GUIDIZZOLO (MN)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CASTELLUCCHIO (MN)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO D' ARCO D' ESTE (MN)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Reggio Calabria, il 27 gennaio 2020

**OGGETTO: RICORSO PER CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL 2006/2009 PER
ANNULLAMENTO DECRETI DI RETTIFICA DEL 20.9.2019 E DEL 23.9.2019 EMESSI DAL
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO.
PERSONALE ATA - PROFILO CS :CREACO ROBERTA MARIA.**

Nell'interesse di **CREACO Roberta Maria** [REDACTED] nata [REDACTED]
[REDACTED] ed ivi residente [REDACTED], rappresentata e difesa nel
presente procedimento dall'Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) come da procura in calce
al presente atto ed elettivamente domiciliata presso questo Studio Legale sito in Via G. D' Annunzio
N. 20/a - 89125 Reggio Calabria, in totale impugnativa dei DECRETI DI RETTIFICA del 20.9.2019
e del 23.9.2019 emessi dal Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Statale di Guidizzolo
(MN) corre l' obbligo di significare quanto di seguito riportato:

Come noto a codesti Uffici, la nominata lavoratrice, veniva inserita dall' ITIS << E. Fermi >> in
Mantova nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA della provincia di Mantova valevoli per
il triennio 2011/2014 e 2014/2017 con il punteggio pari a 11,00 per il profilo di collaboratore
scolastico e sulla base di tale valutazione prestava, per quelle graduatorie, regolare servizio fino all'
a.s. 2017/2018 giusto contratto a tempo determinato prof. N. 3800 del 21.9.2017 (a.s. 2017/2018)

Detto punteggio era dunque definitivamente convalidato e costituiva oggetto di **conferma** per il
successivo aggiornamento di cui al triennio 2017/2020, successivamente prorogato al triennio
2018/2021 di cui al D.M. N. 640/2017.

In particolare l' art. 1.4 del succitato Decreto Ministeriale prevede che: << Agli aspiranti già inclusi
nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purchè
presentino domanda di conferma per il medesimo profilo professionale per la medesima o diversa

provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. N. 717/2014 >>.

Pertanto, il punteggio **già convalidato** nei confronti di CREACO R. M. non poteva essere oggetto di nuova valutazione ancorchè con i discendenti effetti negativi riverberatisi in peius nella condizione giuridico professionale della lavoratrice.

Tale facoltà di rideterminazione del punteggio è pure oggetto di specifico divieto legislativo a fronte delle prescrizioni di cui alla c.d. << LEGGE MADIA >> e dei termini massimi del procedimento amministrativo la cui inosservanza determina la nullità del provvedimento finale.

Nel caso di specie è certamente rilevabile **l' intempestività** delle determinazioni assunte in violazione delle disposizioni ex Legge N. 241 del 7 agosto 1990 che, nelle sue costanti evoluzioni, nello specifico **Legge N. 15/2005** (principi guida dell' azione amministrativa), ha stabilito precisi **limiti** all' esercizio del potere di **autotutela** quale << possibilità per l' ufficio procedimentale di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l' intervento di un giudice>> che, diversamente a quanto accaduto in precedenza, come meglio di seguito si dirà, deve intervenire in termini << **ragionevoli** >> e dopo l' entrata in vigore della c.d. << **LEGGE MADIA** >>, **segnatamente Legge N. 124/2015 - Art. 6 - entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi (diciotto mesi) dall' adozione del provvedimento.**

Ci si riferisce, in particolare, all' introduzione di un termine certo e breve per l' esercizio del potere di autotutela decisoria, ossia all' individuazione e specificazione del << termine ragionevole >> che non può essere superiore a diciotto mesi dall' adozione, espressa o tacita, del provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, entro e non oltre il quale il provvedimento di annullamento d' ufficio può essere adottato.

Dunque il potere decisorio dell' amministrazione non può intervenire in qualunque momento (per esempio al ravvisarsi del preventato errore) bensì entro il suddetto termine massimo dei 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento atteso che il legislatore ha voluto individuare in quel preciso arco temporale, il limite oltre il quale l' affidamento alla stabilità degli effetti dell' atto ed alla certezza della situazione giuridica diventa legittima, determinandone il definitivo consolidamento.

La previsione di un parametro temporale certo e breve per l' esercizio del potere di autotutela decisoria, ossia all' individuazione e specificazione del << termine ragionevole >> che non può essere superiore ai diciotto mesi dall' adozione, espressa o tacita, del provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, entro e non oltre il quale il provvedimento di annullamento d' ufficio può essere adottato.

Orbene si vedrà che nel caso di odierno interesse detto termine è ampiamente decorso sia se si consideri la data di pubblicazione delle graduatorie definitive che del D.M. 717/2014 che del D.M. N. 640/2017 ed entro cui la scuola capofila avrebbe dovuto operare i controlli di rito.

Pertanto l' eventuale adozione da parte di codesti Uffici (peraltro neanche legittimati ad agire e resistere) di un provvedimento denegatorio – ora per allora – è manifestamente illegittimo in quanto deroga a prescrizioni legislative di rango imperativo e primario a tutela del << legittimo affidamento >>.

L' esigenza di garantire una maggiore stabilità e certezza dei rapporti giuridici ed economici alle posizioni giuridiche formatisi a seguito di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, impedisce oggi che assetti di interessi consolidati possano vedersi esposti sine die all' esercizio dell' autotutela amministrativa quale potere che ne esce fortemente ridimensionato.

D' altronde prova ne è che, nel caso di specie, la nominata lavoratrice se tempestivamente informata della possibile retrocessione nella graduatoria di titolarità avrebbe potuto diversamente valutare ab origine in ordine alla scelta di intraprendere tale percorso senza trovarsi ad incorrere nelle gravi conseguenze che adesso ne discendono quali: l' interruzione del rapporto di lavoro con l' impossibilità di conseguire la retribuzione che è pure mezzo unico di sostentamento per la medesima ed il proprio nucleo familiare e la perdita del riconoscimento giuridico dell' attività già svolta così vanificata ai fini della futura progressione di carriera.

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

A Codesto Ufficio, nell'interesse di CREACO Roberta Maria, che venga esperito tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL 2006/2009.

Con convocazione da riscontrare a questo Studio Legale nei termini previsti dal predetto disposto contrattuale a partire dal ricevimento della presente istanza.

Dovendosi sin d' ora evidenziare che – qualora la presente richiesta dovesse rimanere inevasa e/o tardivamente ottemperata – si procederà – senza ulteriore preavviso – ad attivare ogni necessaria azione a salvaguardia e tutela di tutti i diritti lesi e violati della mia assistita oltre che per il riscontro di ogni responsabilità anche risarcitoria.

Si chiede che le comunicazioni del presente procedimento vengano trasmesse al seguente indirizzo di PEC: rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it

Distinti Saluti

Avv. Rosa Cilea